

Bambino non vaccinato escluso dall'asilo: Tar rigetta ricorso della madre

T.A.R.

Lazio - Latina

Sezione I

Ordinanza 19 ottobre 2017, n. 270

Pubblicato il 19/10/2017

N. 00270/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00642/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 642 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, Umberto Cantelli, Silvia Antonellis, da intendersi domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

contro

I.C. Giuseppe Giuliano, Miur non costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di proseguire il percorso scolastico per la classe III E per la scuola dell'infanzia presso l'Istituto Scolastico resistente; e per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego espresso in data -OMISSIS-e in data -OMISSIS-all'accesso al servizio scolastico della circolare 6 settembre 2017 dell'U.S.R. Lazio, del protocollo d'intesa tra A.S.L. Latina e ufficio scolastico regionale per il Lazio, della circolare 7 settembre 2017 dell'I.C. G. G., del protocollo d'intesa tra A.S.L. Latina e ufficio scolastico regionale per il Lazio del 31 agosto 2017, della circolare ministero della salute del 14 agosto 2017 n. 25146/2017, della circolare ministero della salute 16 agosto 2017 n. 25233, della circolare MIUR n. 1622 del 16 agosto 2017, della circolare MIUR n. 1679 del 1 settembre 2017 della circolare congiunta MIUR n. 1679 del 1 settembre 2017 e ministero della salute n. 26832 del 1 settembre 2017 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che difetti il presupposto del danno grave ed irreparabile dato che il danno lamentato (impossibilità di accedere al servizio scolastico dell'infanzia) è eliminabile dalla ricorrente semplicemente adempiendo agli obblighi scaturenti dalla legge (obblighi di immediata applicazione, come confermato dal noto parere 26 settembre 2017 del Consiglio di Stato, ed espressione di doveri solidaristici, posti a presidio degli interessi di tutti coloro che sono inseriti nella comunità scolastica);

Vista la memoria in cui l'amministrazione eccepisce che la controversia rientra nella competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma;

Visto l'articolo 47, c.p.a.;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, respinge l'istanza di tutela cautelare.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio cautelare che liquida in euro mille, oltre accessori di legge.

Ordina alla segreteria di trasmettere il fascicolo di causa al Presidente del T.A.R. Lazio, Roma per la decisione sulla questione di competenza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

L'ESTENSORE
Davide Soricelli

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.